

## ACCORDO QUADRO

TRA

CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – S.r.l. Uninomiale, Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale ed operativa in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, codice fiscale e partita IVA 01983460922, rappresentata dall'Amministratore Unico pro tempore, Prof. Ing. Giacomo Cao (d'ora innanzi denominata "CRS4")

E

APS FIAB Cagliari ETS, con sede legale ed operativa in via Baccelli 7, 09126 Cagliari, codice fiscale 92164990928, rappresentata dal Presidente pro tempore Virgilio Scanu (d'ora innanzi denominata "FIAB")

di seguito anche singolarmente ed indistintamente la "Parte" o collettivamente ed indistintamente le "Parti".

Premesso che

- APS FIAB Cagliari ETS è un'Associazione di Promozione Sociale che promuove e incentiva l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, di conoscenza, di svago e di fruizione naturale del territorio, in alternativa al mezzo a motore privato;
- **FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta** è un'organizzazione ambientalista, come finalità principale la **diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico**, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente (urbano ed extraurbano).
- FIAB è una organizzazione federativa di scala nazionale che riunisce **quasi 200 sedi locali**, sparse in tutta Italia. La Federazione ha lo scopo di **promuovere l'uso della bicicletta** sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare mobilità e ambiente urbano, sia per la pratica dell'escursionismo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell'ambiente. Oltre ad avere forte radicamento sul territorio italiano, FIAB esprime il vicepresidente di **ECF – European Cyclists' Federation** nella persona di Francesco Baroncini.
- Il CRS4 è un centro di ricerca della Sardegna, interamente partecipato dall'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche. Esso ha come scopo istituzionale la ricerca scientifica, teorica ed applicata, la formazione di alto livello, scientifico e manageriale, e svolge una funzione strategica nello sviluppo di linee di ricerca applicata e di servizi avanzati, con riferimento alle filiere tecnologiche Aerospazio, Biomedicina, Data-intensive computing, HPC per energia e ambiente, Società

dell'Informazione, con competenze strutturate nell'ambito della mobilità e dei trasporti, e dei relativi impatti ambientali;

- Il CRS4 sviluppa da diverso tempo analisi e soluzioni applicative per il dominio dei trasporti ed in particolare negli ultimi anni, con le attività del progetto Cagliari2020, di cui sono formalmente *end-user* il Comune di Cagliari e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sono stati sviluppati diversi strumenti orientati alle esigenze di monitoraggio, gestione e pianificazione;
- Il progetto Cagliari2020 prevede che il CRS4 sviluppi una serie di strumenti per il monitoraggio della mobilità nel contesto della Città Metropolitana di Cagliari, dei modelli rappresentativi della mobilità sostenibile e ciclabile e del relativo impatto ambientale, e una serie di strumenti per il supporto alle decisioni e di supporto per la mobilità intelligente. Il confronto con FIAB su queste tematiche è essenziale per dare concretezza alle attività di testing previste dal progetto sulla mobilità ciclistica e rendere i risultati esportabili su tutta la rete metropolitana nonché verso altre realtà urbane regionali ed extra-regionali;
- Il CRS4 ha già sviluppato una modellazione per il corridoio della SS 195, mentre è in fase di analisi lo sviluppo di altri corridoi in città; altre informazioni di flusso, funzionali alla costruzione dei modelli di emissione veicolare e di dispersione, sono acquisite dagli *open data* del Comune di Cagliari;
- Le Parti riconoscono la loro complementarità ed in particolare la valenza strategica di una sinergia da svilupparsi sul piano della mobilità sostenibile ed intelligente nella Città Metropolitana di Cagliari, nell'ottica di un'estensione delle competenze e dello sviluppo di nuove progettualità di interesse comune;

Si conviene e stipula quanto segue

#### *Articolo 1*

1. Mediante la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti manifestano la loro volontà di instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le rispettive capacità possano integrarsi e rafforzarsi reciprocamente. In particolare, attraverso la collaborazione sulle attività di sperimentazione del progetto Cagliari 2020 e attraverso lo sviluppo di nuova progettualità nell'ambito della mobilità sostenibile e ciclabile.
2. Le Parti convengono di impegnarsi su:
  - definizione di un insieme di scenari di sperimentazione all'interno dei quali testare i modelli di mobilità rappresentativi dell'andamento della mobilità sostenibile e ciclabile nelle diverse fasce orarie significative, tenendo conto delle variazioni su base settimanale e su base stagionale, e che consenta una capacità previsionale oggettiva, in particolare al verificarsi di eventi che alterino i flussi di veicoli e persone;

- definizione di un protocollo di scambio tra FIAB e CRS4, per lo studio di soluzioni innovative ai fini della gestione dei flussi di veicoli e di mobilità attiva alternativa e dei flussi pedonali, con applicazioni per la mobilità intelligente (route ottimali, smart parking etc), il rilevamento attivo di situazioni anomale (incidenti, accodamenti), per la pianificazione di interventi mirati nei tratti di rete ciclabile e stradale con indici di rischio superiori alle soglie di attenzione, etc.  
In particolare si procederà alla costruzione di una mappa della ciclabilità cittadina, orientata ad interconnettere i percorsi dettati dall'esperienza degli utenti, che includono sia le piste ciclabili in senso stretto, quanto le arterie cittadine usate in modo sistematico dagli utenti della ciclabilità, con indicazione dei livelli di rischio connessi agli attraversamenti ed ai tratti di percorrenza condivisi con le automobili. La stessa mappa consentirà inoltre di evidenziare i percorsi più green e quelli più agevoli dal punto di vista delle differenze altimetriche. Questa mappa sarà resa disponibile via app, al fine anche di consentire la costruzione di flussogrammi della ciclabilità, a partire da dati acquisiti in modo anonimo dalla app.

1. Con riferimento allo sviluppo di nuova progettualità nell'ambito della mobilità sostenibile e ciclabile, le Parti convengono di riproporre gli scenari, le metodologie e le tecnologie oggetto degli sviluppi previsti nel presente Accordo, per la predisposizione di nuove proposte progettuali a valere su fondi regionali, nazionali ed europei e per la valorizzazione delle rispettive competenze.
1. Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.
1. Le Parti individueranno eventuali ulteriori progetti e attività di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.
1. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione tecnico/scientifica.
1. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e delle attività oggetto del presente Accordo.
1. Resta inteso che le Parti concordano di avviare sin da ora le attività meglio descritte nel comma due del presente articolo fino alla conclusione delle attività di sperimentazione previste nel progetto Cagliari2020, ossia fino al 31 dicembre 2021.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le attività previste nel presente accordo rientrano tra le attività ordinarie tanto per FIAB, che per CRS4 (studio dei dati, sviluppo di applicazioni, sperimentazione di soluzioni innovative, etc), per cui le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli eventuali accordi attuativi che verranno stipulati.
1. Resta inoltre inteso che tutte le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte nel rispetto e in osservanza delle Disposizioni Comunitarie in materia di aiuti di Stato e, in particolare, della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01.

## *Articolo 2*

1. Le Parti realizzeranno le attività di cui all'art.1 del presente Accordo attraverso il proprio personale e le proprie strutture, di volta in volta individuate sulla base delle specifiche attività da svolgere.
1. Gli specifici accordi di cui all'art.1 potranno prevedere anche il coinvolgimento di ulteriori soggetti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, qualora ritenuti utili allo svolgimento delle specifiche attività.

## *Articolo 3*

CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione Giacomo Cao e quale referente Carlino Casari

APS FIAB Cagliari ETS indica quale referente del presente Accordo il presidente Virgilio Scanu

## *Articolo 4*

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Accordo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Accordo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
3. I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione del presente accordo resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
5. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.

6. Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.

#### **Articolo 5**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Articolo 6**

1. Il presente Accordo ha durata di 4 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti, né sullo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 1.

#### **Articolo 7**

1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dello stesso. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche per i 3 anni successivi alla cessazione dal presente Accordo. Non sono da considerarsi riservate le informazioni che siano o diventino di pubblico dominio, siano già note o in possesso del Ricevente prima della comunicazione ovvero una Parte debba fornire all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

#### **Articolo 8**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.

## Art. 9

1. FIAB, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet [www.crs4.it](http://www.crs4.it), si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei documenti di cui ai commi precedenti, legittimeranno ciascuna parte a risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

## Articolo 10

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del presente Accordo potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente Accordo, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

Cagliari, 22.06.2021

**CRS4**

**Centro Ricerche e Sviluppo Studi  
Superiori in Sardegna**

**Prof. Giacomo Cao Amministratore Unico**



**APS FIAB Cagliari ETS**

**Virgilio Scanu Presidente**

